

### Comune di Cannara

PROVINCIA DI PERUGIA







## Regolamento per la disciplina e l'applicabilità della Tassa Rifiuti (TARI)

#### TESTO REGOLAMENTARE PREVIGENTE TESTO REGOLAMENTARE MODIFICATO

Art.1-Oggetto	Art.1-Oggetto
Art.2-Istituzione e natura del tributo	Art.2-Caratteristiche del tributo
Art.3-Presupposto impositivo	Art.3-Presupposto impositivo
Art.4-Base imponibile	Art.4-Base imponibile
Art.5-Obbligazione tributaria	Art.5-Obbligazione tributaria
Art.6-Soggetto attivo	Art.6-Soggetto attivo
Art.7-Soggetti passivi	Art.7-Soggetti passivi
Art.8-Esclusioni	Art.8-Esclusioni
Art.9-Occupanti utenze domestiche	Art.9-Occupanti utenze domestiche
Art.10-Categorie utenze non domestiche	Art.10-Categorie utenze non domestiche
Art.11-Determinazione della tariffa di	Art.11-Determinazione della tariffa di
riferimento	riferimento
Art.12-Piano finanziario	Art.12-Piano finanziario
Art.13-Riduzioni ed esenzioni	Art.13-Riduzioni ed esenzioni
	13 bis Adempimenti a carico delle utenze
	non domestiche per l'uscita dal servizio
	pubblico.
Art.14-Tributo giornaliero	Art.14-Tributo giornaliero
Art.15-Tributoprovinciale	Art.15-Tributo provinciale
Art.16-Versamento e riscossione del tributo	Art.16-Versamento e riscossione del tributo
	Art.16-bis Modalità per l'ulteriore
	rateizzazione degli avvisi di pagamento
Art.17-Dichiarazione	Art.17-Dichiarazione
1	Art.17- bis Riscontri del gestore
	Art.17- ter Presentazione di richieste scritte
	di informazioni e richieste di rettifica degli
	importi addebitati
Art.18-Funzionario responsabile del tributo	Art.18-Funzionario responsabile del tributo
Art.19-Verifiche e Accertamenti	Art.19-Verifiche e Accertamenti
Art.20-Sanzioni ed interessi	Art.20-Sanzioni ed interessi
	Art.20 bis Rateizzazioni avvisi di
	accertamento esecutivi
Art.21-Rimborsi e compensazioni	Art.21-Rimborsi e compensazioni
Art.22-Riscossione coattiva	Art.22-Riscossione coattiva
Art.23-Contenzioso	Art.23-Contenzioso
Art.24-Trattamento dei dati personali	Art.24-Trattamento dei dati personali
Art.25-Disposizioni finali	Art.25-Disposizioni finali
Allegato A	Allegato A
Categorie di utenze domestiche e non	Categorie di utenze domestiche e non
domestiche.	domestiche.
	I .

#### Art.1-Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Cannara, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

#### Art.2-Istituzione e natura del tributo

1.A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo TARI, destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il servizio è svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

#### Art.3-Presupposto impositivo

1.Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo renda idonei ad li accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi

#### Art.1-Oggetto

1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Cannara, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

#### Art.2-Istituzione e natura del tributo

1.A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo TARI, destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il servizio è svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

2.La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

3.La TARI è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### Art.3-Presupposto impositivo

1.Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo renda idonei ad li accogliere attività che anche solo produzione di potenzialmente generano rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2.Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### Art.4-Base imponibile

- 1.La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 2.
- 2. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 3.Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

siano o meno di fatto utilizzati.

2.Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile della conseguente attitudine produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### Art.4-Base imponibile

- 1.La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 2.
- 2. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 3.Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
- 3 bis La superficie calpestabile di cui al comma 2 è determinata, per i locali, considerando superficie dell'unità la immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria

4.Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5.Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente. applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le abbattimento percentuali di indicate nell'elenco di cui alla seguente tabella:

Tien cienco di cai ana se	Tiell cielles di cai alla seguerite tabella.		
ATTIVITÀ	% ABBATTIMENTO		
	DI SUPERFICIE		
Lavanderie a secco	40%		
e tintorie non			
industriali			
falegnameria	40%		
Serigrafie,	40%		
stamperie,			
tipografie e simili			
autoriparazioni,	40%		
elettrauto,			
autocarrozzerie e			

catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4.Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4.bis Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile.

5.Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente. applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le abbattimento percentuali di indicate nell'elenco di cui alla seguente tabella:

	T .
ATTIVITÀ	% ABBATTIMENTO
	DI SUPERFICIE
Lavanderie a secco	40%
e tintorie non	
industriali	
falegnameria	40%
Serigrafie,	40%
stamperie,	
tipografie e simili	
autoriparazioni,	40%
elettrauto,	
autocarrozzerie e	

gommisti	
distributori di	30%;
carburante	
parrucchieri,	20%;
barbieri	
Attività artigianali	40%
metalmeccaniche,	
elettromeccaniche,	
di verniciatura	
galvanotecnica, di	
fonderia	
Laboratori di	20%
analisi, radiologici,	
ambulatori medici	
e dentistici	

6.Per event	uali attiv	ità	no	n (	considerate	nel
precedente	comma	5	si	fa	riferimento	а
criteri di ana	ılogia.					

gommisti	
distributori di	30%;
carburante	
parrucchieri,	20%;
barbieri	
Attività artigianali	40%
metalmeccaniche,	
elettromeccaniche,	
di verniciatura	
galvanotecnica, di	
fonderia	
Laboratori di	20%
analisi, radiologici,	
ambulatori medici	
e dentistici	

- 6.Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 5 si fa riferimento a criteri di analogia.
- 7. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.
- 8.Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di al cui precedente comma 5. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in

via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

9. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di presentazione della mancata documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo. documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

#### Art.5-Obbligazione tributaria

1.L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e sussiste sino al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione, purché debitamente tempestivamente dichiarata nei termini previsti dall'art. 17, comma 1 del presente Regolamento. In caso contrario, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

2.Il tributo è dovuto con riferimento al periodo in cui è reso il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e spazzamento e lavaggio delle strade, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte dell'utenza.

Art.5-Obbligazione tributaria

1.L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e sussiste sino al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini previsti dall'art. 17, comma 1 del presente Regolamento. In caso contrario, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

2.Il tributo è dovuto con riferimento al periodo in cui è reso il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e spazzamento e lavaggio delle strade, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte dell'utenza.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno di occupazione, detenzione o possesso dell'immobile od area. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette

#### Art. 6 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Cannara, sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il servizio.

2.In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### Art. 7 - Soggetti passivi

1.Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 3.

2.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3.In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.

2.L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal presente regolamento.

3.Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del tributo è subordinato presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 17 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

#### Art. 6 - Soggetto attivo

1.Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Cannara, sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il servizio.

2.In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

#### Art. 7 - Soggetti passivi

1.Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4.Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### Art. 8 - Esclusioni

1.Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a)i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana, come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;

b)i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a all'art. 3.

2.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2.bis L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3.In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. E' fatto salvo il diverso accordo tra le parti, in forza del quale può comunque iscriversi l'utilizzatore, che accetta la co-obbligazione.

4.Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### Art.8-Esclusioni

1.Sono esclusi dalla tassazione i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio: non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### **Utenze domestiche**

a)i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana, come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di

provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;

c)i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi. Per fruire della detassazione, il contribuente deve presentare apposita istanza con relativa documentazione inerente i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).

- d) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto, le relative pertinenze ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- e) le superfici destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- 2.Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
- c)le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre

essicazione stagionatura (senza lavorazione), silos e simili; e locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, 0 oggetto di lavori ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori:

#### Utenze non domestiche

B)i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;

- c)i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali <del>non assimilabili</del>, **al cui** smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che <del>il produttore</del> gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi, in base alla normativa vigente. Per fruire della detassazione, il contribuente deve presentare apposita istanza con relativa documentazione inerente i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).
- d) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto, le relative pertinenze ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- e) le superfici destinate esclusivamente

2007, n. 248 e successive modifiche.

3.Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### Art. 9 - Occupanti utenze domestiche

1.Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.

2.Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4.Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di rilevazione.

Art. 10 - Categorie utenze non domestiche

1.Le categorie di utenza non domestica sono individuate dall'allegato A al presente regolamento.

allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 e successive modifiche.

3.Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### Art. 9 - Occupanti utenze domestiche

1.Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva documentata dichiarazione diversa е dell'utente. Devono comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato

2.L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta. Nel caso in cui all'interno degli stessi immobili siano svolte attività differenti, tra quelle di cui all'Allegato A, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3.Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4.La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

## Art. 11 - Determinazione della tariffa di riferimento

1.Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa è determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato al successivo articolo 12.

2.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4.Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di rilevazione.

#### Art. 10 - Categorie utenze non domestiche

1.Le categorie di utenza non domestica sono individuate dall'allegato A al presente regolamento o quelle successivamente individuate con la delibera di approvazione delle tariffe.

2.L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta. Nel caso in cui all'interno degli stessi immobili siano svolte attività differenti, tra quelle di cui all'Allegato A, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. 3.Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4.La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3.Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4.Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5.Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6.All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

#### Art. 12 - Piano finanziario

1.Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di Art. 11 - Determinazione della tariffa di riferimento

1.Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; entro il 30 aprile dell'anno di riferimento o entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, se successivo; la tariffa è determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato al successivo articolo 12.

2.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3.Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4.Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5.Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6.All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente,

gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

2.Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia sulla base del MTR.

3.Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del piano finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1.

#### Art. 13 - Riduzioni ed esenzioni

1.Nel caso in cui il servizio non venga reso, si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 5 comma 2 del presente regolamento e alla normativa vigente in materia.

2.È prevista una riduzione della quota variabile del tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Al fine di determinare la misura della riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità presunta mediante coefficiente *Kd* medio per tipologia di Comune, indicata con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

Rid = Qavv / Qtot (Kd)

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo

Qtot (Kd)= quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal d.P.R. 158/1999.

Per fruire di tale riduzione, il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a presentare apposita documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente.

l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

#### Art. 12 - Piano finanziario

1.Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif. e smi

2.Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia sulla base del MTR.

3.Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del piano finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1.

#### Art. 13 - Riduzioni ed esenzioni

1.Nel caso in cui il servizio non venga reso, si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 5 comma 2 del presente regolamento e alla normativa vigente in materia.

2.È prevista una riduzione della quota variabile del tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo o recupero. Al fine di determinare la misura della riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo o recupero alla quantità presunta mediante

A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.

3.Il tributo è ridotto del trenta per cento in caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo inferiore a 3 (tre) mesi annui;
- b) abitazioni detenute da soggetti che dimorano, per più di sei mesi all'anno, al di fuori del Comune.

4.Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione, utilizzando modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari. L'attestazione è presentata entro il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sorti i requisiti: in tal caso la riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dalla data in cui si verificano i requisiti per beneficiarne. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire agevolazioni, i soggetti passivi trasmettono apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui al presente comma.

5.Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel

coefficiente *Kd* medio per tipologia di Comune, indicata con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

Rid = Qavv / Qtot (Kd)

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Ωανν = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo

*Qtot (Kd)*= quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal d.P.R. 158/1999.

Per fruire di tale riduzione, il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a presentare apposita documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo o recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs relativi ai rifiuti 152/2006, riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adequata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.

- 3.Il tributo è ridotto del trenta per cento in caso di:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo inferiore a 3 (tre) mesi annui;
  - b) abitazioni detenute da soggetti che dimorano, per più di sei mesi all'anno, al di fuori del Comune.
- 4.Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di dichiarazione apposita attestazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali dal gestore delle tariffe e utenti, rapporti con gli attestante la sussistenza dei requisiti necessari. L'attestazione è <del>-presentata entro il 1°</del>

caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

6.Le riduzioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili; qualora si rendessero applicabili più riduzioni sarà applicata quella più vantaggiosa per il contribuente.

7.Sono esenti gli immobili adibiti ad uffici comunali alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune. Tale esenzione è coperta mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sorti i requisiti: in tal caso la riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dalla data in cui si verificano i requisiti per beneficiarne. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi trasmettono apposita attestazione dichiarazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui al presente comma.

5.Qualora il diritto alla riduzione all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

6.Le riduzioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili; qualora si rendessero applicabili più riduzioni sarà applicata quella più vantaggiosa per il contribuente.

7.Sono esenti gli immobili adibiti ad uffici comunali alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune. Tale esenzione è coperta mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

13 bis Adempimenti a carico delle utenze non domestiche per l'uscita dal servizio pubblico.

1.Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente com-

petente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2.La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;

b)il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c)i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta d)i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e)i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f)i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3.Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune ed al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati gli immobili di riferimento, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale (per il periodo minimo di 2 anni) con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del tributo prevista dal presente regolamento, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

4.L'utente non domestico che ha optato per l'uscita dal servizio pubblico può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno con decorrenza dall'anno successivo, anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammetl'utente tenendo conto tere dell'organizzazione del servizio dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

5.Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 1 entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta

#### Art. 14 - Tributo giornaliero

1.Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Cannara istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2.L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3.La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al cinquanta per cento.

4.L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5.Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili

le disposizioni relative al tributo annuale.

salva la facoltà di avviare al riciclo o recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio, entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente.

6.Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dalla gestione pubblica, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero o riciclo, ai sensi di cui al presente articolo, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

7.Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la quota variabile è esclusa in via previsionale. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare la documentazione di cui al comma 2, comprovante l'integrale avvio al recupero o riciclo di tutti i rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed il Comune provvede al suo recupero.

8.Nell'ipotesi in cui sia riscontrato che l'utente non domestico abbia conferito rifiuti urbani al servizio pubblico, si procede al recupero della quota variabile del tributo con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il predetto conferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli e delle altre sanzioni di legge.

9.Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, viene annualmente concessa riconosciuta una riduzione, a conguaglio, in misura progres-

#### Art. 15 - Tributo provinciale

1.Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2.Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 16 - Versamento e riscossione del tributo 1.La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

siva fino al 100% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo o recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti.

#### Art. 14 - Tributo giornaliero

1.Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Cannara istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, in relazione alle quali trova applicazione il canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2.L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3.La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al cinquanta per cento.

4.L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge27/12/2019, n. 160.

4.bis L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

5.Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili

2.Il Comune, ovvero il concessionario gestore servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni presentate, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa ed il tributo comunale provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenza. L'avviso di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000 e, a decorrere dall'anno 2021, dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

3.La TARI, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Cannara, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

4.Le scadenze e le relative misure di versamento del tributo sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. In caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio, la Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento stabiliti come indicato al periodo precedente.

le disposizioni relative al tributo annuale.

#### Art. 15 - Tributo provinciale

1.Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2.Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

3.Il versamento del tributo di cui al è presente articolo effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero finanze dell'economia delle е 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui del all'art. 17 **Decreto** Legislativo 09/07/1997, 241, ovvero piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di protezione ed igiene ambientale competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 16 - Versamento e riscossione del tributo

1.La TARI è corrisposta **al Comune** in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2.Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni presentate, contenente

#### Art. 17 - Dichiarazione

1.I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2.La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso o della conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il termine di cui al precedente comma, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione.

3.In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive solo se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede

l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenza L'avviso di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000 e, a decorrere dall'anno 2021, dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

3.La TARI, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Cannara, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

4.Le scadenze e le relative misure di versamento del tributo sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. In caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio, la Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento stabiliti come indicato al periodo precedente.

Art. 16 bis Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento 1.È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

di recupero d'ufficio.

4.La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5.Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria sono obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, ove esistente, e il numero degli occupanti.

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

d)L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari cento (100) euro.

e) La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

#### Art. 17 - Dichiarazione

1.I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione TARI. entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2.La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso o della conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il termine di cui al precedente comma, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione.

3.In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui al comma **3 bis,** il tributo non è dovuto per le annualità successive solo se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

3bis Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo

quanto previsto dalla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif, alla richiesta attivazione, variazione o cessazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Gestore competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio/variazione/cessazione possesso 0 della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico online. compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4.La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo 90 giorni da quando sono intervenute le predette modificazioni.

5.Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria sono obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, ove esistente, e il numero degli occupanti.

La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo;

b)per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c)per gli edifici in multiproprietà e per i

centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

6.Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per tutti gli altri.

7.La dichiarazione, sia originaria che di variazione, cessazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/ detentore possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- g) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

#### Utenze non domestiche

- -i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);
- -generalità del soggetto denunciante con indicazione della qualifica;
- -persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- -dati catastali, indirizzo di ubicazione com-

Art. 18 - Funzionario responsabile del tributo

1.Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile svolge tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. In particolare, egli può:

- a) inviare questionari al contribuente;
- b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nel rispetto

prensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- -indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- -la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- -il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- -la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.
- 8.La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

#### Art. 17 bis Riscontri del gestore

- 1.L'ufficio del Gestore competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

Art. 17 ter Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1.Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici o com-

delle vigenti disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali;

c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Per tali operazioni il Comune potrà avvalersi di soggetti accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1 della L. 296/2006, se nominati, di proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni, i quali saranno appositamente autorizzati e dovranno esibire apposito documento di riconoscimento.

d)utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

3.In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

#### Art. 19 - Verifiche e Accertamenti

1.Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni, provvedendo ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e ai commi 161-162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.

pilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2.Il Gestore invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3.Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

-il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;

-il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4.Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

-la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

-la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Gestore;

-la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

-il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

-i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel

2.Gli atti di cui al precedente comma sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3.Gli accertamenti per omessa o infedele presentazione della dichiarazione divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4.Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

#### Art. 20 - Sanzioni ed interessi

1.In caso di omesso o insufficiente versamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2.In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 del presente Regolamento, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3.In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 18 comma 2 del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

documento di riscossione contestato; -l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 18 - Funzionario responsabile del tributo

1.Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile svolge tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. particolare, egli può:

- a) inviare questionari al contribuente;
- b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali;
- c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Per tali operazioni il Comune potrà avvalersi di soggetti accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1 della L. 296/2006, se nominati, di proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni, i quali saranno appositamente autorizzati e dovranno esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

3.In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

5.Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6.La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7.Il tasso di interesse applicato al recupero del tributo e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 19 - Verifiche e Accertamenti

1.Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni, provvedendo ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e ai commi 161-162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.

1.bis Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici):

- -delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- -dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- -dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- -di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 2.Gli atti di cui al precedente comma 1 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 3.Gli accertamenti per omessa o infedele presentazione della dichiarazione divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 4.Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,

commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

#### Art. 20 - Sanzioni ed interessi

1.In caso di omesso o insufficiente versamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2.In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 del presente Regolamento, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3.In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 18 comma 2 del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5.Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6.La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7.Il tasso di interesse applicato al recupero del tributo e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## 20 bis Rateizzazioni avvisi di accertamento esecutivi

1.Il Funzionario Responsabile del tributo, ivi compreso quello individuato a seguito di affidamento in concessione/gestione di

#### Art. 21 - Rimborsi e compensazioni

1.Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione attraverso presentazione di istanza scritta contente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) credito di imposta maturato per il quale è richiesto il rimborso;
- c) l'elencazione degli importi da rimborsare distinti per anno d'imposta, qualora il rimborso riguardi più anni;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso o la compensazione delle quote versate in eccedenza.

tributi comunali, può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore. 2.Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma che consente di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione redditopatrimoniale.

3.Al fine di valutare lo stato di temporanea e grave difficoltà economica, nel caso di richiesta da parte di Persona fisica o Ditta Individuale, l'amministrazione dovrà acquisire le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, mentre nel caso di richiesta da parte di società di persone o di capitali, gli ultimi tre bilanci approvati.

4.Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

IMPORTO DEL DEBITO - RATE MENSILI Fino a 100,00 euro Nessuna dilazione Da 100,01 a 500,00 euro – fino a 4 rate Da 500,01 a 3.000,00 euro – da 5 a 12 rate Da 3.000,01 a 6.000,00 euro – da 13 a 24 rate Da 6.000,01 a 20.000,00 euro – da 25 a 36 rate

Oltre 20.000,00 euro – da 37 a 72 rate. 5.La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 6.In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le 2.Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 20 co. 7 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4.Il contribuente può chiedere la compensazione dell'importo versato e non dovuto con gli importi dovuti a titolo di TARI per annualità diverse rispetto a quella per la quale la compensazione è richiesta.

5.Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del versamento del tributo che intende compensare, una istanza contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

7.In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 8.In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, ove originariamente inferiori, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.

9.Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

10.Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione trasmesso al contribuente, perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio.

Art. 21 - Rimborsi e compensazioni

1.Il rimborso delle somme versate e non

- b) credito di imposta maturato;
- c) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- d) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare a compensazione distinte per anno d'imposta; e)la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, oppure l'indicazione della domanda di rimborso già presentata.

6.Non si dà luogo a rimborsi e compensazioni di importi uguali o inferiori ad € 12,00.

#### Art. 22 - Riscossione coattiva

1.Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 19 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

#### Art. 23 - Contenzioso

1.Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

# 1.I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

dovute deve può essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione attraverso presentazione di istanza scritta contente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) credito di imposta maturato per il quale è richiesto il rimborso;
- c) l'elencazione degli importi da rimborsare distinti per anno d'imposta, qualora il rimborso riguardi più anni;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso o la compensazione delle quote versate in eccedenza.
- 2.<del>Il rimborso viene effettuato entro centot-</del> tanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile; b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 20 co. 7 del presente regolamento, con

direttiva 95/46/CE.

#### Art. 25 - Disposizioni finali

- 1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- 2.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
- 3.Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

- maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 4.Il contribuente può chiedere la compensazione dell'importo versato e non dovuto con gli importi dovuti a titolo di TARI per annualità diverse rispetto a quella per la quale la compensazione è richiesta.
- 5.Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del versamento del tributo che intende compensare, una istanza contenente almeno i seguenti elementi:
- a) generalità e codice fiscale del contribuente; b) credito di imposta maturato;
- c) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- d) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare a compensazione distinte per anno d'imposta; e)la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, oppure l'indicazione della domanda di rimborso già presentata.
- 6.Non si dà luogo a rimborsi e compensazioni di importi uguali o inferiori ad € 12,00.

#### Art. 22 - Riscossione coattiva

1.Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 19 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

#### Art. 23 - Contenzioso

1.Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il

provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali
1.I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

#### Art. 25 - Disposizioni finali

- 1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- 2.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
- 3.Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.